

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA DI
*LEARNING SCIENCE HUB - THE ITALIAN CROSS-INSTITUTIONAL
RESEARCH LAB IN LEARNING SCIENCES "LSh"***

Tra

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II", rappresentata dal Rettore, Prof. Matteo Lorito, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del..... e del Consiglio di Amministrazione del;

e

L'Università degli Studi di Salerno", rappresentata dal Rettore, Prof. Vincenzo Loia, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del..... e del Consiglio di Amministrazione del;

e

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Bronzini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del..... e del Consiglio di Amministrazione del;

e

L'Università degli Studi di Foggia, rappresentata dal Rettore, Prof. Pierpaolo Limone, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del..... e del Consiglio di Amministrazione del;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Costituzione

Tra le Università indicate in epigrafe è costituito a norma dell'art.91 del D.P.R. 382/80, il **Centro Interuniversitario di Ricerca di Learning Science hub - The Italian cross-institutional research lab in learning sciences "LSh"**, di seguito indicato con il termine di **"Centro"**.

Articolo 2 - Sede Amministrativa

Il Centro ha sede amministrativa presso una delle Università convenzionate. La Sede Amministrativa viene stabilita, in prima applicazione della presente Convenzione, presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere. Beni culturali. Scienze della formazione dell'Università di Foggia, sito in Via Arpi 176, 71100 Foggia. Le attività scientifiche del Centro sono svolte presso le sedi delle Università convenzionate, avvalendosi delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i Dipartimenti medesimi. In caso di variazione della sede amministrativa del centro per indisponibilità dell'Università

proponente, sarà deliberato con accordo successivo (addendum alla presente convenzione), previo accordo di tutte le Università sottoscrittrici.

Articolo 3 - Finalità del Centro “Learning Science hub - LSh”

Il **Centro** si propone, ai sensi ed agli effetti del D.P.R. n. 382 dell’11-7-1980, le finalità generali di svolgere attività di ricerca, di divulgazione e di servizio.

In particolare intende promuovere ricerche interdisciplinari su effetti dei media digitali e delle tecnologie su motivazione, autodeterminazione e self-regulated learning, attraverso le più recenti metodologie della ricerca in ambito psicologico e neuroscientifico.

Ambiti privilegiati (ma non esclusivi) di studio per il Centro saranno:

- - Teorie dell’apprendimento
- - Tecnologie per la formazione
- - Self-regulated learning
- - Motivazione e apprendimento
- - Neuroscienze e apprendimento
- - Learning analytics
- - Benessere psico-sociale e qualità della vita
- - Trasformazioni tecnologiche e design centrato sulla persona
- - Metodi innovativi e tecnologie per la ricerca sociale e l’educazione
- - Intelligenza artificiale per la formazione

La cooperazione interuniversitaria sarà diretta a sostenere la realizzazione di uno scambio di informazioni e di studi sui temi oggetto della ricerca.

Si prevede che, conformemente ai rispettivi ordinamenti, le parti provvedano a:

- organizzare seminari e conferenze da tenersi presso le Università aderenti al Centro, con lo scopo di favorire la collaborazione scientifica e lo scambio di esperienze e conoscenze fra giovani studiosi italiani e stranieri;
- elaborare progetti comuni finalizzati anche alla partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed europei;
- realizzare pubblicazioni scientifici e prodotti della ricerca sugli argomenti proposti dal Centro;
- organizzare presentazioni e discussioni di volumi di recente pubblicazione, significativi nel panorama degli studi sulle tematiche di interesse comune;
- fornirsi reciprocamente assistenza e consulenza nelle attività di ricerca e formazione, anche mediante la partecipazione dei docenti ai corsi di formazione post-laurea organizzati da ciascuno dei contraenti;
- attivare programmi e iniziative con enti e università italiane e straniere al fine di facilitare la mobilità di docenti e studenti;
- stimolare e promuovere la messa in atto di accordi interuniversitari con istituzioni nazionali e internazionali e organizzare attività anche in partenariato con organismi e centri culturali, sociali e di ricerca extra-universitari;
- dare ampia diffusione, presso i propri associati e referenti, alle iniziative scientifiche e formative su argomenti pertinenti e ritenuti di alto interesse scientifico;
- agevolare la partecipazione degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti delle Università aderenti al Centro alle iniziative scientifiche messe in atto da ciascuno dei contraenti, anche mediante facilitazioni amministrative ed economiche, compatibilmente con le esigenze di bilancio; tali facilitazioni dovranno essere concordate in relazione alle singole iniziative e attuate con distinte e successive convenzioni, che ne regoleranno gli aspetti giuridici ed

- economici nel rispetto dei regolamenti delle Università contraenti;
- intraprendere ogni altra iniziativa atta a perseguire gli scopi statutari.

Articolo 4 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Scientifico.

Articolo 5 - Il Direttore

Il Direttore, scelto tra i docenti e ricercatori afferenti al Centro, è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo; rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta consecutivamente; svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta il Centro e ne è responsabile, nei limiti delle norme vigenti;
- è membro di diritto del Consiglio Direttivo;
- designa, fra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- può cooptare, quali membri aggiunti del Consiglio Direttivo, fino a un massimo di 4 studiosi, italiani e/o stranieri, anche esterni alle Università convenzionate, esperti nell'attività di ricerca del Centro;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle relative delibere;
- vigila sull'osservanza della presente Convenzione;
- formula proposte per il miglioramento o l'estensione dell'attività svolta dal Centro;
- acquisisce, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo, beni e servizi utili per l'attività istituzionale del Centro;
- sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo il piano annuale di sviluppo delle ricerche del Centro e una relazione da trasmettere ai Rettori delle Università convenzionate;
- sottopone all' approvazione del Consiglio Direttivo la rendicontazione finanziaria annuale;
- vaglia le richieste di adesione al Centro avanzate da studiosi italiani e stranieri, sulle quali delibera il Consiglio Direttivo;
- riceve le richieste di adesione al Centro avanzate da altre Università e le sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
- Convoca due volte l'anno una riunione di tutti gli aderenti, quindi con la partecipazione anche di coloro che non sono rappresentanti degli Organi del Centro;
- Esercita tutte le attribuzioni demandate dalle norme vigenti.

Articolo 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, programmazione scientifica, deliberazione delle attività del Centro e di controllo della gestione amministrativo-contabile.

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ciascuna Università in ragione di uno per ciascuna sede, designato da ogni Ateneo secondo le norme in vigore nello stesso, e dai membri aggiunti, fino a un massimo di 4, eventualmente proposti dal Direttore. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, ove è la sede del Centro, partecipa alle sedute limitatamente agli argomenti di natura amministrativo-contabile, con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere il Direttore fra i propri membri;

- assumere tutte le delibere di carattere scientifico e organizzativo necessarie al funzionamento del Centro;
- promuovere il potenziamento scientifico e organizzativo del Centro, sia attraverso il coordinamento delle attività di ricerca degli afferenti, sia tramite la promozione di nuove iniziative;
- coadiuvare il Direttore nella predisposizione del piano annuale di sviluppo delle ricerche e della relazione scientifica annuale;
- fornire parere vincolante sull'acquisizione di beni e servizi utili per l'attività istituzionale del Centro;
- su istanza di aderenti al Centro approvare le convenzioni e i contratti di ricerca, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;
- approvare la rendicontazione finanziaria annuale;
- deliberare sulle adesioni ed i recessi di singoli studiosi e di altre Università;
- ratificare le convenzioni quadro di collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che trattino tematiche pertinenti con le finalità del Centro;
- deliberare l'eventuale rinnovo del Centro per i dieci anni successivi;
- delibera lo scioglimento anticipato del Centro;
- proporre eventuali modifiche alla Convenzione che saranno sottoposte all'approvazione degli Organi Centrali di Governo degli Atenei.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti. È facoltà del Direttore indire, per comprovati motivi, una o più riunioni d'urgenza.

In via ordinaria, la convocazione deve essere fatta con almeno quindici giorni di preavviso a tutti i componenti tramite comunicazione scritta o per via telematica. In caso di riunione d'urgenza, il preavviso può essere di tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati. Sono ammesse deleghe, che devono pervenire al Direttore. Il Consiglio Direttivo opera con votazioni palesi. Il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta dei presenti con prevalenza del voto del Direttore in caso di parità. Su proposta di membri del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza, le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto.

Articolo 7 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è l'organo di consulenza che coopera alla formulazione delle linee generali del Centro, esprimendo il suo parere. Tale cooperazione è sollecitata dal Direttore attraverso consultazioni e proposte.

Il Consiglio Scientifico è composto:

- a) dal Direttore;
- b) dai membri del Consiglio Direttivo;
- c) dai docenti, ricercatori e studiosi italiani e stranieri, anche esterni alle Università convenzionate, le cui competenze siano riconosciute dal Consiglio Direttivo adeguate e rilevanti per la programmazione e la gestione dell'attività del Centro.

Il Consiglio Scientifico decade automaticamente al decadere del Consiglio Direttivo che lo ha espresso.

Articolo 8 - Personale aderente al Centro

Al Centro possono aderire professori, ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso dei rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici; in mancanza di previsioni espresse si richiede l'assenso del Dipartimento di afferenza.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accettazione. In caso di recesso professori e ricercatori seguiranno la stessa modalità, inoltrando la propria dichiarazione al Direttore, che la trasmetterà al Consiglio Direttivo per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, i finanziamenti relativi a eventuali contratti in atto, di cui sia titolare il docente recedente, saranno trasferiti al Dipartimento di afferenza del docente recedente, oppure, previa richiesta del docente recedente, potranno restare al Centro.

Possono altresì avanzare richiesta di adesione al Centro professori e ricercatori appartenenti a Università non convenzionate.

Possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera/autorizzazione/consenso della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Direttivo del Centro, gli assegnisti di ricerca anche di altre università, e inoltre dottori di ricerca, specializzandi, dottorandi e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro.

Articolo 9 - Risorse finanziarie e gestione

Il Centro non dispone di organico; gode delle eventuali risorse finanziarie provenienti dai Ministeri, da Enti pubblici, privati o fondazioni nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento erogati su base facoltativa.

I fondi, come sopra assegnati, affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. Nei casi in cui fondi del Centro vengano ripartiti presso le Università partecipanti, nel rispetto della destinazione vincolata a favore delle finalità del Centro, la ripartizione viene effettuata senza alcun prelievo da parte dell'Università presso la quale il Centro ha sede amministrativa.

La gestione delle risorse finanziarie avviene presso la sede amministrativa del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa per i Dipartimenti e le strutture assimilate.

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le Università aderenti alcun onere finanziario automatico, salvo quelli eventualmente proposti con delibera dal Consiglio Direttivo e approvati dagli Organi Centrali di Governo competenti di ciascun Ente stipulante.

Articolo 10 - Gestione patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al massimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

Articolo 11 - Nuove adesioni

Il Centro è aperto alla partecipazione e al contributo di tutti gli studiosi – interni ed esterni alle Università convenzionate – che, avendone titolo, si mostrino interessati alle tematiche affrontate dal Centro.

Le richieste di adesione di nuove Università vanno inviate al Direttore, il quale le vaglia e le sottopone al parere del Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Le richieste approvate dal Consiglio Direttivo sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati dagli organi centrali di governo degli Atenei convenzionati. In seguito a tale formalizzazione il Consiglio Direttivo del Centro sarà incrementato in modo tale da includere i rappresentanti per ciascuna delle nuove Università aderenti al Centro.

Articolo 12. Partecipazione al Centro di Enti e organismi pubblici e privati esterni alle Università aderenti al Centro.

Il Centro può stipulare apposite convenzioni di collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che trattino tematiche pertinenti con le finalità del Centro, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dello stesso.

La richiesta di collaborazione scientifica dovrà essere indirizzata, a cura degli Enti e degli organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Durata della convenzione e recesso delle Università associate

La presente Convenzione istitutiva è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di stipula ed ha dieci anni di validità. Il rinnovo sarà effettuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti, senza la stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo precedente.

Il Direttore, previa delibera del Consiglio Direttivo, può proporre agli organi accademici degli Atenei convenzionati la stipulazione di convenzioni con altre università o enti italiani o stranieri (di cui all'Articolo 12), nell'interesse del Centro allo scopo di sviluppare e potenziare i mezzi di ricerca e le competenze specifiche.

È ammesso il recesso da parte delle Università convenzionate, previa disdetta da inviare tramite lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata al Direttore del Centro, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

L'Università recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

Articolo 14 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Il Direttore del Centro assicura il rispetto degli adempimenti di quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. lgs. 9.04.2008 e s.m.i.; e dai regolamentari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché della normativa connessa attraverso un'opera di coordinamento degli aderenti al Centro medesimo. Individua inoltre, presso ciascun Ente convenzionato, i soggetti responsabili cui attribuire specifici compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (informazione e formazione, valutazione dei rischi, fornitura dei dispositivi individuali di protezione), secondo quanto indicato nei rispettivi regolamenti di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Il personale ospitato si attiene alle norme, ai regolamenti e alle procedure in vigore presso l'Ente in cui opera.

Articolo 15 - Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività, presso le proprie sedi siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 16 - Tutela della proprietà intellettuale

Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sui brevetti, sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività.

Ai fini della presente convenzione il termine "Risultati" si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di qualsiasi opera letteraria, presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro.

Nel caso di "Risultati" ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano fin da ora a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione di quei "Risultati" stessi.

Articolo 17 - Casi di scioglimento anticipato del Centro

Il Centro è sciolto su proposta del Consiglio Direttivo, previa delibera degli organi centrali di governo di tutti gli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:

- mancanza di risorse finanziarie;
- mancanza di Dipartimento disponibile per l'espletamento delle pratiche amministrative;
- venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro.

Il Centro, in ogni caso, fermo restando il permanere dell'interesse alle sue attività, richiede quale requisito minimo di sopravvivenza il coinvolgimento di almeno due Università.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo avrà avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento dell'attività dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le dovute cautele verso i terzi interessati.

In caso di scioglimento anticipato del Centro, o alla sua scadenza, i beni eventualmente concessi in leasing al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Articolo 18 - Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione il Foro competente è quello della Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 19 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n. ... fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972 e successive m.i.), verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia che provvederà al pagamento.

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Il Rettore _____

Napoli,

Università degli Studi di Salerno

IL RETTORE _____

Salerno,

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

IL RETTORE _____

Bari,

Università degli Studi di Foggia

IL RETTORE _____

Foggia,